

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

ACCERTAMENTI ESECUTIVI DAL 1° OTTOBRE 2011

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Per effetto dell'articolo 29 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato e integrato dal Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito nella Legge 12 luglio 2011, n. 106 (c.d. "decreto sviluppo"), gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° ottobre 2011, ai fini delle imposte sui redditi (Irpef/Ires), Irap e IVA, nonché il connesso provvedimento di irrogazione di sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme in essi indicati.

In tali casi, viene meno, ai fini del versamento delle somme contestate, la necessità di notifica della cartella di pagamento che, tuttavia rimane necessaria nei casi di:

- riscossione a seguito di controllo automatico e formale delle dichiarazioni (ad esempio, ove il contribuente non versi le somme relative alle imposte dichiarate);
- riscossione di imposte diverse da quelle sui redditi, Irap e IVA (es. imposta di registro, imposta sulle successioni).

In pratica, entro il termine di proposizione del ricorso (quindi, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto), occorre versare la totalità degli importi indicati nell'avviso di accertamento (ridotti a un terzo qualora il contribuente abbia proposto ricorso).

Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (quindi, di norma, decorsi 90 giorni dalla notifica dell'atto), la riscossione delle somme richieste è affidata in carico agli Agenti della Riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata.

DECORRENZA

Le nuove disposizioni in materia di accertamenti esecutivi si applicano a partire dagli atti emessi dal 1° ottobre 2011, in relazione ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e successivi.

Pertanto, ai fini della decorrenza, occorrerà considerare la data di sottoscrizione dell'atto, e non la data di notifica, coincidente, ad esempio, con il giorno di spedizione.

TERMINI PER IL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI CONTESTATI

Gli importi contestati nell'accertamento devono essere versati "entro il termine di presentazione del ricorso", vale a dire, nella maggior parte dei casi, entro 60 giorni dalla sua notifica, salva l'immediata concessione della sospensiva giudiziale.

In caso di sospensione del termine per effetto della presentazione dell'istanza di adesione (per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 281/97) o per il periodo feriale (dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 1 della Legge 742/69), il contribuente non dovrebbe essere tenuto al versamento prima dello spirare del termine comprensivo del periodo di sospensione.

Una volta che siano decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (quindi, in generale, 90 giorni dalla notifica dell'atto), la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli Agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata.

PROPOSIZIONE DEL RICORSO

In caso di tempestiva proposizione del ricorso, si applicano le disposizioni in materia di riscossione frazionata in pendenza di giudizio (artt. 15 del DPR 602/73 e 68 del D. Lgs 546/92). Pertanto, il contribuente dovrà versare:

- di regola entro 60 giorni della notifica dell'atto, un terzo degli importi dovuti a titolo di imposta (antecedentemente alle modifiche apportate dal DL 70/2011, le imposte potevano essere iscritte a ruolo per la metà del loro ammontare);
- i due terzi delle somme dovute, dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;
- il residuo a seguito della sentenza di secondo grado sfavorevole al contribuente.

Antecedentemente alla sentenza di primo grado favorevole all'ufficio, non vi può essere alcuna riscossione delle sanzioni.

SOMME DA VERSARE ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Entro il termine di presentazione del ricorso (di regola, entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento), il contribuente è tenuto a corrispondere:

- ❖ le somme dovute a titolo d'imposta per intero o per un terzo (qualora si sia presentato il ricorso);
- ❖ se non si è proposto ricorso, le somme dovute a titolo di sanzione;
- ❖ gli interessi nella misura del 4% annuo.

ESCLUSIONE DELLA SANZIONE PER OMESSO VERSAMENTO ENTRO IL TERMINE DEL RICORSO

Per effetto delle modifiche apportate dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. "Decreto Sviluppo"), in caso di omesso versamento delle somme richieste con l'avviso di accertamento entro il termine per il ricorso, non si applica la sanzione del 30% prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97.

SOMME DA VERSARE SUCCESSIVAMENTE AL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Qualora il contribuente non provveda a versare le somme entro il termine di presentazione del ricorso, deve corrispondere:

- gli aggi di riscossione, nella misura totale del 9% delle somme da versare;
- gli interessi di mora di cui all'art. 30 del DPR 602/73, da calcolarsi dal giorno successivo alla notifica dell'atto fino a quello in cui avviene il versamento (a decorrere dal 1° ottobre 2011, il tasso è pari al 5,0243%);
- le eventuali spese relative alle procedure esecutive.

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE FORZATA

Per effetto del Decreto Legge 31 maggio 2011 n. 70 ("decreto sviluppo"), l'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento degli accertamenti esecutivi agli Agenti della riscossione; tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore (es. fermi e ipoteche).

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

La sospensione non opera se, a seguito dell'affidamento del credito ad Equitalia anche prima dei termini previsti, gli Agenti della riscossione vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il pericolo per il positivo esito della riscossione.

Sotto il profilo operativo, pertanto:

- ❖ il contribuente può presentare ricorso e contestualmente richiedere la sospensione dell'accertamento alla Commissione tributaria;
- ❖ in ogni caso (a prescindere dalla presentazione del ricorso), la sola esecuzione (quindi il pignoramento) viene sospesa per 180 giorni dall'affidamento del credito ad Equitalia; pertanto, salvo cause di sospensione dei termini per il ricorso, dalla notifica dell'accertamento l'esecuzione è sospesa per 270 giorni;
- ❖ ove, a seguito dell'affidamento del credito, emergano elementi idonei ad integrare il pericolo per la riscossione, la sospensione dell'esecuzione viene meno;
- ❖ la sospensione non si applica, in ogni caso, con riferimento a fermi e ipoteche, che, in costanza dei presupposti di legge, potranno essere adottati decorsi 90 giorni dalla notifica dell'atto, a meno che, entro tale termine, il giudice abbia già concesso la sospensione giudiziale.

DILAZIONE DELLE SOMME

Una volta affidato il carico all'Agente della Riscossione, il contribuente, qualora si trovi in un'obiettiva situazione di temporanea difficoltà, potrà presentare al concessionario un'istanza di dilazione fino a un massimo di 72 rate senza il rilascio di una garanzia.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it